

Allegato "A" al n. 123588 di rep. e al n. 6075 di fasc.
STATUTO
della ASSOCIAZIONE SPORTIVA "GOLF CLUB CASTEL D'AVIANO"
con sede in Aviano
TITOLO PRIMO
CAPO PRIMO

SCOPO E SEDE

Art.1 - E' costituita **l'associazione sportiva non riconosciuta denominata** "ASSOCIAZIONE SPORTIVA **DILETTANTISTICA** GOLF CLUB CASTEL D'AVIANO con sede in Aviano, frazione Castello d'Aviano, Via IV Novembre n.13, e con durata a tempo indeterminato.

Art.2 - L'associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopi di lucro. Pertanto è esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, se non imposte dalla legge.

Inoltre, in caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe *od a fini di pubblica utilità*, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Art.3 - Oggetto sociale sono, in via principale, la pratica e la promozione del golf a livello agonistico in gare e/o campionati riconosciuti dalla F.I.G., oltreche' di altri sports, fra i propri soci. Il tutto, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché delle direttive della Federazione Italiana Golf, per quanto riguarda il golf, rispettivamente delle altre Federazioni sportive per quanto riguarda gli altri sports, nonché nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i soci di Circoli e di Federazioni straniere.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del golf.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

Di conseguenza:

a) l'associazione, per sé e per i propri soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e si impegna a pagare le quote di affiliazione e le quote associative stabilite dalla F.I.G.; si impegna altresì, a norma dell'art. 76 dello Statuto federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie originate dalla attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del Codice di procedura Civile;

b) non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti con essa associazione abbiano rapporti di lavoro anche autonomo, se coordinato e continuativo;

c) le cariche sociali non possono essere rivestite neppure da quanti abbiano la qualifica di professionista, a termini di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della F.I.G.;

d) condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Art. 4 - Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'associazione sportiva potrà:

- a) compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento d'impianti di golf e sportivi in genere, ivi compresa la acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività golfistiche e sportive in genere;
- b) intestarsi licenze commerciali in genere;
- c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.

CAPO SECONDO

SOCI

Art. 5 - Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- A) soci effettivi;
- B) soci juniores;
- C) soci onorari.

Tutti i soci in modo uguale godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge o per statuto all'associazione. Solo i soci maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche elettive, ove ne ricorrano le condizioni.

La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione, con la maggioranza dei suoi componenti, su domanda controfirmata da due soci effettivi di maggiore età che garantiscono sulla condotta morale e civile del candidato.

Soci juniores sono coloro che hanno compiuto l'età minima ma non l'età massima stabilita dal Regolamento organico.

Essi corrispondono una quota annua ridotta nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Il regolamento organico può prevedere la suddivisione dei soci effettivi e di quelli juniores in sottocategorie e definisce le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza dei soci alle categorie e sottocategorie. Può disciplinare inoltre l'ammissione dei non soci a frequentare gli impianti sportivi ed i locali del Circolo.

Per i soci minorenni la domanda di ammissione è firmata dal padre o da chi ne fa le veci; il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

I soci onorari sono nominati dall'assemblea.

Art.6 - Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- a) lo scioglimento dell'associazione;
- b) le dimissioni;
- c) la radiazione;
- d) l'acquisizione della qualifica di professionista, a norma dell'art.16 dello Statuto della F.I.G., che comporta anche la decadenza da ogni carica sociale, pure se di solo carattere sportivo.

I soci effettivi e juniores che intendono rinunciare alla loro appartenenza al Circolo devono darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima del 31 dicembre mediante lettera raccomandata a.r..

La risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dall'obbligo del pagamento delle quote e contributi associativi per l'anno in corso.

Art.7 - Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere la quota associativa nella misura che deve essere determinata dal Consiglio Direttivo entro il 15 novembre di ogni anno per l'anno successivo.

Nel caso di ammissione di nuovo socio in corso d'anno, la quota associativa annuale è dovuta pro quota per i mesi residui dell'esercizio sociale.

Il socio che non è in regola con il pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre il 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono. I contributi devono essere versati in via anticipata entro la data fissata dal Consiglio Direttivo.

I contributi associativi non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, ne rivalutabili.

Art.8 - Il domicilio degli associati, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO SECONDO

CAPO PRIMO

ORGANI SOCIALI

Art.9 - Sono organi sociali:

- a)l'Assemblea dei soci;
- b)il Consiglio Direttivo;
- c)il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d)la Commissione Sportiva;
- e)l'Organo di disciplina di prima istanza;
- f)la Commissione di disciplina di seconda istanza.

Tutti gli organi statutari sono eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per la Commissione Sportiva nominata dal Consiglio Direttivo.

CAPO SECONDO

ASSEMBLEE

Art.10 - L'assemblea è costituita da tutti i soci di maggiore età.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate da Consiglio Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto per le assemblee ordinarie e di un terzo per le assemblee straordinarie.

Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea dovranno essere depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia un consigliere, un revisore dei conti, un componente gli organi di disciplina o un dipendente della associazione. Un socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.

Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.

Il regolamento organico stabilisce i modi ed i tempi della pubblicazione dei verbali delle assemblee mediante affissione all'albo sociale.

Art.11 - L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente almeno una volta l'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta dei soci e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione stessa.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera spedita ai soci aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto. In particolare è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria è competente in merito alle seguenti materie:

a) approvazione dei bilanci;

b) nomina del Consiglio Direttivo;

c) nomina degli altri organi sociali individuati all'articolo 9, primo comma;

d) approvazione e modificazione dei regolamenti.

E' altresì competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

L'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali dovrà avvenire con votazione segreta.

Art.12 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

La convocazione, qualora richiesta dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, **da indicarsi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, con la presenza di un terzo dei soci aventi diritto al voto.**

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione e modificazione dello Statuto sociale;

b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c) scioglimento dell'associazione, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue.

CAPO TERZO

CARICHE SOCIALI

Art.13 - Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.14 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci effettivi e juniores in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto la maggiore età;

b) non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

c) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva nazionale o degli Organi di disciplina dell'associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a due mesi;

d) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf e non avere la qualifica di professionista, a termini di quanto previsto dall'art.16 dello Statuto F.I.G.;

e) trovarsi nelle condizioni richieste dall'art.3, comma 2, lettere b), c),

f) del presente Statuto.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Golf medesima.

I componenti degli organi di disciplina possono essere soci della associazione; debbono però possedere i requisiti indicati dal primo comma del presente articolo.

Art.15 - Le cariche sociali di Presidente o di membro degli organi sociali di cui alle lettere b), c), e) e f) dell'art.9, comma 1, anche come supplente, sono fra loro incompatibili.

In ogni caso di nomina per più cariche, l'interessato deve optare entro trenta giorni per una di quelle per la quale è stato eletto.

In caso di mancata opzione decade dalla carica più recente. Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti.

CAPO QUARTO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci.

I consiglieri durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, nomina tra i suoi componenti un Presidente, ed un Vicepresidente che sostituisce il Presidente ad ogni effetto in caso di assenza od impedimento del Presidente stesso.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare i suoi componenti uno o più Presidenti onorari dell'associazione, aventi comunque i medesimi diritti, poteri e facoltà degli altri consiglieri, e privi del potere di rappresentanza dell'associazione.

Art.17 - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri oppure su richiesta del Collegio dei revisori dei conti. Esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato per lettera o per telefax almeno cinque giorni prima della riunione e in caso di urgenza per telegramma o per telefax almeno tre giorni prima.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e devono essere inserite in un'apposita raccolta cronologica.

Il regolamento organico detta le regole per la pubblicazione delle deliberazioni mediante affissione all'albo sociale.

Art.19 - Il Consiglio ha tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione, fatta esclusione per le materie di competenza dell'assemblea.

Può delegare a singoli suoi componenti l'esecuzione delle decisioni prese e nominare commissioni di soci per specifiche funzioni amministrative od attività dell'associazione.

Art.20 - Il potere di rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi, nonché quello di firma, spettano al Presidente. Tuttavia il Consiglio, per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche può attribuire detti poteri a singoli amministratori, direttori o procuratori, che ne usano nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Art.21 - Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea la quale dovrà essere convocata senza indugio affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio. Se nel corso del mandato vi sia la rinuncia di uno o più

consiglieri gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione di uno o più componenti scelti tra i soci.

CAPO QUINTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre revisori effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina il suo presidente.

Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve comunque riunirsi separatamente almeno una volta ogni trimestre per un esame generale della situazione finanziaria ed amministrativa dell'associazione.

CAPO SESTO

ORGANI DI DISCIPLINA

Art.23 - L'organo di disciplina di prima istanza può essere monocratico oppure costituito da tre membri effettivi, a scelta dell'assemblea che, in ogni caso, oltre ai membri effettivi, elegge anche almeno un membro supplente e nella sua prima riunione provvede inoltre alle necessarie integrazioni ove per qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti. I componenti dell'organo sono rieleggibili.

L'organo di disciplina di prima istanza resta in carica per il quadriennio olimpico. Qualora nel corso del quadriennio la composizione dell'organo venga integrata a sensi del primo comma, i componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso al momento della nomina.

Se l'organo è collegiale, nomina al suo interno un presidente.

Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina e di inosservanza delle norme associative e federali, nonché tutti i casi di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanto tali.

Interviene e giudica d'ufficio ogniqualvolta abbia notizia di uno di tali casi.

Può irrogare le seguenti sanzioni:

- a)richiamo scritto;
- b)censura scritta;
- c)sospensione temporanea dalla frequentazione del circolo o dalla sola attività agonistica;
- d)radiazione.

L'organo di disciplina decede dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che dovesse ritenere opportune.

La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella segreteria del circolo. Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati.

Contro il provvedimento adottato, i soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli controinteressati possono presentare, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione di disciplina di Seconda istanza.

In mancanza del ricorso nel suddetto termine, la decisione diviene definitiva.

In pendenza della decisione sul ricorso alla Commissione di disciplina di seconda istanza, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dall'organo di disciplina di prima istanza.

L'organo di disciplina di prima istanza è competente anche a decidere qualunque controversia, concernente il rapporto e la vita sociale, dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e l'associazione, in qualità di organo arbitrale irritale a norma e nei limiti di cui all'art. 76 dello Statuto della F.I.G.

Art.24 - La commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea la quale, ove per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più membri effettivi o supplenti, nella sua prima riunione utile provvede alle integrazioni che si rendano necessarie. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico. Qualora nel corso del quadriennio la composizione della Commissione venga integrata a sensi del primo comma, i componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso al momento della nomina. La Commissione nomina al suo interno un Presidente.

La Commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai contro interessati o dal Consiglio Direttivo contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'organo di disciplina di prima istanza.

Contro il provvedimento di radiazione l'appello può essere proposto direttamente all'assemblea che delibera in sede ordinaria.

La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini ritenute opportune ed utili.

La Commissione funge anche da organo di appello contro il lodo pronunciato dall'organo di disciplina di prima istanza quale arbitro a norma dell'ultimo comma del precedente articolo.

Il Presidente della Commissione convoca la Commissione stessa entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso, ed assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di documenti, prove, anche testimoniali, e memorie.

Art.25 - La proposizione dell'impugnazione alla Commissione di disciplina di seconda istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato. Tuttavia, la Commissione può disporre, esaminato il provvedimento dell'organo di disciplina di prima istanza e la documentazione relativa ad essa trasmessa, la sospensione parziale o totale dall'attività di circolo e sportiva in pendenza del procedimento disciplinare.

TITOLO TERZO

COMMISSIONE SPORTIVA

Art.26 - Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva e stabilisce le competenze.

Essa sarà composta da cinque a sette membri scelti tra i soci classificati da almeno tre anni. In ogni caso deve farne parte almeno un componente del Consiglio Direttivo.

La Commissione Sportiva nomina al suo interno un Presidente.

Alla Commissione Sportiva spetta il compito di provvedere alla regolamentazione, organizzazione e disciplina dell'attività sportiva ed agonistica del circolo nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto non è previsto dal presente Statuto e dal regolamento organico.

TITOLO QUARTO

BILANCIO E LIQUIDAZIONE

Art.27 - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo, entro il termine di tre mesi, deve redigere il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso ed un bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.

Art.28 - L'assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi che dovranno essere interamente reinvestiti nella associazione per il perseguimento delle finalità di cui all'art.3.

Art.29 - In caso di scioglimento o di liquidazione della associazione, l'assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri,

ed all'atto di scioglimento dell'associazione delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione che avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO QUINTO

NORME FINALI

Art.30 - Il Consiglio Direttivo formula, e propone all'assemblea ordinaria, il regolamento organico per l'esecuzione del presente statuto e per quant'altro è necessario ed opportuno disciplinare per l'attività dell'associazione.

Art.31 - Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all'art. 76 dello Statuto della F.I.G., per tutte le controversie sorte fra i soci e l'associazione, le parti debbono assoggettarsi alle determinazioni transattive ed inappellabili dell'organo di disciplina di prima istanza nella veste di arbitro irrituale, in conformità a quanto previsto dagli artt.23, ultimo comma e 24 comma 7.

L'arbitro od il Collegio arbitrale procederà con libertà di forme, ma garantendo il contraddittorio tra le parti.

La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.

L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

Art.32 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana golf riguardanti le strutture associative affiliate ed in subordine le norme del Codice Civile.

F.TO RIMONDI DARIO

GIORGIO PERTEGATO (L.S.)